


Publicato il 07/10/2021

N.05349 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 08787/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8787 del 2021, proposto da

Luigina Bono, Monika Ribezzo, Antonio Preite, Caterina Panuzzo, Anna Rita Tarantino, Tiziana Sala, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giorgia Marzano, Valentina Valente non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS pubblicati dall'USR Puglia Ufficio III AT BARI con provv.to prot. n. 21302 del 18/8/2021 e prot. n. 23369 del

03/09/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamento ADSS;

- del provv.to prot. n. 20760 del 11/8/2021, con cui l'USR PUGLIA Ufficio III AT di Bari ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS) nella provincia di Bari, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21);

- ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60” e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021;

- ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse;

- di ogni atto preordinato, collegato e consequenziale, ivi compresi:

a) il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio III AT Bari prot. n. 21304 del 18/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'esclusione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.
- fissa l'udienza pubblica del 19 aprile 2022.
- compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 8787/21) con le modalità rese note sul sito medesimo.